AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto n. 16/99 Reg. Decr. – 1/99 R.M.S.P. emesso il 25/10-08/11/1999 dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale, confermato con decreto n. 10/01 emesso il 06/04/2001 dalla Corte d'Appello di Salerno, definitivo a far data dal 13/10/2005 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stata disposta, tra l'altro, in danno di **SAPERE Alfonso**, nato a Capaccio (SA) il 21/05/1947(deceduto), la confisca di un *"appartamento sito in Capaccio, distinto in catasto al foglio n. 12, particella n. 33 sub 35"*, già oggetto di ordinanza di sequestro del 18/22.3.1999 emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Salerno (presentazione n. 60 del 26/03/1999, ai nn. 8620 di Reg. Gen. e 6688 di Reg. Part.), riguardante la richiamata ordinanza del 18/22.3.1999 emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale, a favore dell'Erario dello Stato, e contro Izzo Giuseppina, nata a Pontecagnano Faiano (SA) il 11/12/1957;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Salerno – Territorio, è emerso che il cespite confiscato sito nel Comune di Capaccio alla via Elice Codiglione è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 12, particella 33, subalterno 35;

VISTA la nota prot. n. 46623 del 09/12/2015, con la quale l'Agenzia Nazionale ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 46623 del 09/12/2015 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 – 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2016/2231/DRCAM/NA4 del 16/02/2016 con la quale la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha comunicato il mancato interesse da parte delle Amministrazioni interpellate all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 3778 del 02/02/2016 con la quale il Comune di Capaccio (SA) ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei predetti immobili al proprio patrimonio indisponibile, per destinarli per finalità sociali;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 23/03/2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito nel Comune di Capaccio, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del medesimo Comune di Capaccio (SA), per destinarlo alle finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Capaccio (SA), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)